ARPA

Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-2011-539 del 05/09/2011

Oggetto Struttura Oceanografica Daphne. Revisione del

provvedimento di individuazione delle funzioni, delle attribuzioni e delle responsabilità assegnate nell'ambito dell'organigramma aziendale, in materia di gestione della

sicurezza del lavoro

Proposta n. PDTD-2011-497 del 21/07/2011

Struttura adottante Struttura Oceanografica Daphne

Dirigente adottante Tibaldi Stefano

Struttura proponente Struttura Oceanografica Daphne

Dirigente proponente Tibaldi Stefano

Responsabile del procedimento Tinti Alessandra

Questo giorno 05 (cinque) settembre 2011 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Direttore della Struttura Oceanografica Daphne, Dott. Tibaldi Stefano, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Struttura Oceanografica Daphne. Revisione del provvedimento di individuazione delle funzioni, delle attribuzioni e delle responsabilità assegnate nell'ambito dell'organigramma aziendale, in materia di gestione della sicurezza del lavoro.

RICHIAMATA:

- la Determinazione n.12 del 29 maggio 2009, avente ad oggetto: "Gestione della sicurezza del lavoro; individuazione delle funzioni, delle attribuzioni e delle responsabilità assegnate nell'ambito dell'organigramma aziendale", con la quale sono stati attribuiti gli incarichi di responsabilità ai sensi degli artt. 17-18 e 19 del D.Lgs. n.81 del 09/04/2008;

VISTA:

- la Deliberazione del Direttore Generale n.DEL-2011-52 del 27/06/2011 avente ad oggetto: "Avocazione ad interim, in capo al Direttore Generale, delle funzioni dirigenziali di Direttore della Struttura Oceanografica Daphne di Arpa";

DATO ATTO:

- che la decisione assunta con la DDG n. 63/2008 conferma la responsabilità in materia di sicurezza in capo al Direttore della Struttura, con il ruolo di Datore di Lavoro da svolgere compatibilmente con le risorse assegnate;

RITENUTO:

 necessario, a seguito della recente modifica dell'assetto organizzativo della Struttura
Oceanografica Daphne, aggiornare, nell'ambito dell'organigramma aziendale, le attribuzioni e le responsabilità in materia di gestione della sicurezza del lavoro;

PREMESSO:

- che con Determinazione 2011/213 del 31/03/2011, l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Struttura è stato affidato all'Ing. Daniele Marconi;

VISTO:

- l'allegato A), che riporta in dettaglio, gli obblighi ascritti dal D.L.vo 81/08 al Datore di Lavoro, ai Dirigenti ed ai Preposti con riferimento agli artt. 17, 18 e 19;

PRECISATO:

 che gli incarichi di responsabilità di cui alla presente Determinazione, nonché la composizione delle citate squadre potranno essere suscettibili di variazioni conseguenti a processi di riorganizzazione e al turn over del personale;

SU PROPOSTA

- del Prof. Stefano Tibaldi, Direttore della Struttura,

ESPRESSO:

- il proprio parere favorevole di regolarità amministrativa;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, il Responsabile Staff Amministrazione e Progetti Internazionali di questa Struttura, Alessandra Tinti;

DETERMINA

- di aggiornare, a seguito della recente modifica dell'assetto organizzativo della Struttura Oceanografica Daphne, le funzioni, le attribuzioni e le responsabilità in materia di gestione della sicurezza del lavoro, come indicato nell'organigramma sicurezza All.B) allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di dare atto che gli obblighi ascritti dal D.L.vo 81/08 al Datore di Lavoro, ai Dirigenti ed ai Preposti con riferimento agli artt. 17, 18 e 19 sono richiamati nell'allegato A);
- 3. di stabilire, altresì, che le squadre preposte al Pronto Soccorso, alla Prevenzione Incendi e alla Gestione Emergenze sono composte dal personale, opportunamente formato, indicato nell'allegato B) e che i collaboratori saranno opportunamente formati ai sensi della normativa vigente;
- 4. di dare atto che eventuali variazioni dei nominativi costituiranno oggetto di revisione del presente provvedimento;
- 5. di stabilire che copia del presente provvedimento e delle eventuali, successive, modificazioni saranno trasmesse al Direttore Generale, al Dirigente Responsabile SGI:SQE, ai Dirigenti Responsabili di Area, ai Preposti e a tutti i lavoratori della Struttura;
- 6. di trasmettere l'allegato B) Organigramma Sicurezza al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente della Struttura.

Il Direttore della Struttura (Prof.Stefano Tibaldi)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro(G.U. 30 aprile 2008, n. 101, suppl. ord.).

.....

Art. 2 (Definizioni)

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'Organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'Organo di vertice medesimo;

- d) **dirigente**: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- e) **preposto**: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- f) **responsabile del servizio di prevenzione** e **protezione**: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

.....

- h) **medico competente**: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- i) **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Art. 17 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili)

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente)

- 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- 1) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- s) consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Art. 19 (Obblighi del preposto)

- 1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

All. B Organigramma sicurezza

Datore di lavoro:

Direttore di Struttura: Stefano Tibaldi

Preposti:

Responsabile Area Ecosistema Marino Costiero e di transizione. Carla Rita Ferrari

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:

Daniele Marconi

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:

Margherita Benzi

Medico competente:

Domenica Morelli

Lavoratori incaricati alle misure di "Emergenza, Antincendio ed evacuazione locali di lavoro":

Santini Patricia Serra Stefano Tarlazzi Sandro Tinti Alessandra

Lavoratori incaricati alle misure di "Pronto Soccorso":

Santini Patricia Serra Stefano Tarlazzi Sandro Tinti Alessandra